

numero			Bellinzona
4334	cl	1	13 ottobre 2015
Repubblica e Cantone Ticino			

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale di giustizia
Ambito direzionale Diritto privato
Settore Progetti e metodologia legislativi
3003 Berna

Ratifica del Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipazione agli affari delle collettività locali; procedura di consultazione

Signor Direttore,

in relazione ai contenuti della lettera del 12 giugno 2015 della Consigliera federale Simonetta Sommaruga concernente la procedura di consultazione citata, che ringraziamo, vi comunichiamo le nostre seguenti osservazioni.

Preliminarmente prendiamo atto che il *“Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali”*:

- intende ampliare la Carta europea dell'autonomia locale, includendo e sancendo *“il diritto di ogni persona di partecipare alla gestione degli affari pubblici della collettività cui appartiene”*;
- non contiene disposizioni direttamente applicabili: gli Stati che lo sottoscrivono debbono piuttosto concretizzarli, in particolare (ma non solo) mediante le rispettive legislazioni nazionali.

Rileviamo inoltre come:

- a) la Svizzera adempie già i requisiti del Protocollo addizionale;
- b) la Svizzera intende dichiararlo applicabile, al pari della Carta europea dell'autonomia locale, ai soli Comuni;
- c) il disciplinamento della partecipazione a livello locale rimane di competenza dei Cantoni e non intacca l'autonomia comunale garantita dall'art. 50 della Costituzione federale;
- d) il Protocollo addizionale non comporta ripercussioni finanziarie.

Pertanto, in relazione a quanto precede, gli obiettivi del Protocollo addizionale sono da noi condivisi.

Per quanto concerne più specificatamente gli art. 1 e 2 del Protocollo addizionale che concretizzano i contenuti del Preambolo ovvero l'intento di sancire il diritto di ogni persona – secondo le modalità stabilite dalle leggi nazionali – di partecipare alla gestione degli affari pubblici della collettività cui appartiene, annotiamo quanto segue.

Articolo 1:

Il disposto prevede:

- il diritto delle persone di potersi effettivamente adoperare per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze della collettività locale a cui appartengono;
- gli Stati hanno un obbligo di creare/mantenere un quadro giuridico che ne faciliti l'esercizio. Questo quadro non deve essere necessariamente uguale per tutti; la legge può ad esempio riservare taluni diritti ai soli elettori; ciò purché non ne risultino discriminazioni ingiustificate;
- gli Stati debbono in ogni caso garantire il diritto di voto attivo e passivo a livello di collettività locale.

Con soddisfazione rileviamo come il "corpus legislativo" cantonale risponda già ora a questi importanti principi e più specificatamente:

- per i cittadini svizzeri, i diritti di elezione, voto, iniziativa e referendum sono stabiliti dalla Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 (RL 1.1.1.1), dalla Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (RL 1.3.1.1, LEDP), dalla Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (RL 2.1.1.2, LOC). La LEDP prevede, peraltro, per quanto concerne le elezioni, le premesse per "una rafforzata prossimità" a livello locale attraverso la possibilità di istituire circondari elettorali per l'elezione dei Consigli comunali;
- con i diritti ricorsuali contro le decisioni degli organi comunali, garantiti a chiunque dimostri un interesse legittimo, diritti molto facilitati ai cittadini locali in virtù dell'actio popolare prevista dalla LOC;
- per quanto attiene i cittadini non di nazionalità svizzera, l'art. 8 lett. I della Costituzione cantonale riconosce una partecipazione attraverso il diritto di petizione. A livello comunale tutte le persone – a prescindere da nazionalità, età, ecc. - possono poi partecipare a gremi consultivi quali Commissioni e organizzazioni di quartiere, Commissioni comunali, municipali, ecc. Attraverso questi gremi le persone hanno la facoltà di intervenire alla formazione delle decisioni;
- ogni persona ha poi accesso, in virtù della Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (RL 1.6.3.1, LIT) ai documenti ufficiali; sempre in base a questa legge i Comuni – così pure come gli altri enti pubblici – debbono farsi parte attiva nell'informare la popolazione locale anche attraverso le nuove tecnologie e la rete; ciò può essere uno strumento che crea le premesse per la partecipazione;
- in materia pianificatoria locale, in applicazione della Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (RL 7.1.1.1, LST) mediante i diritti di partecipazione a più stadi della procedura.

Articolo 2:

L'art. 2 elenca le misure per l'attuazione del diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, che possono essere calibrate a dipendenza del tipo di collettività, dimensione e competenza. Rileviamo come il quadro giuridico di cui all'art. 1 già conferisce strumenti nel senso dell'art. 2. Pertanto questo articolo non merita particolari considerazioni da parte nostra, ritenuto che quelle espresse in merito all'art. 1 rispondono anche alle esigenze e ai principi dello stesso.

In relazione a quanto precede, concludiamo la nostra presa di posizione come segue:

- gli obiettivi del Protocollo addizionale sono condivisi;
- il quadro giuridico cantonale già concretizza i postulati del Protocollo addizionale.

Non possiamo comunque non rilevare, come la sottoscrizione dello stesso (adeguata partecipazione delle persone nel contesto dei vari processi legislativi e decisionali), non debba comunque essere causa di ritardi o di incremento della burocrazia che procrastini la

concretizzazione degli obiettivi condivisi dalla maggior parte delle persone facenti parte delle collettività locali.

Voglia gradire, signor Direttore, l'espressione della nostra stima.

Il Presidente:

N. Gobbi

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (joerg.debernardi@ti.ch, nicolo.parente@ti.ch; renata.gottardi@ti.ch, sara.guerra@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.